



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 20

SINDACO

ORDINANZA N° 62

del 06-05-2020

OGGETTO: PROROGA ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELL'ART.50 DEL TUEL. CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 04.05.2020 fino al 17.05.2020;

VISTE le risposte alle domande frequenti presenti sul sito Istituzionale del Governo Italiano/Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare quella che ritiene consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 60 del 29.04.2020;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di dover modificare le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

ORDINA

con decorrenza dal 07.05.2020, la revoca del divieto di accesso ai cimiteri comunali (San Facondino - Pieve di Compresseto) previsto dall'Ordinanza Sindacale n.60 del 29.04.2020.

L'accesso ai Cimiteri Comunali è consentito dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

L'accesso e la permanenza all'interno dei cimiteri comunali è comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- obbligo per chiunque di indossare mascherina e guanti;
- obbligo per chiunque di mantenere sempre una distanza minima di un metro tra le persone presenti all'interno del cimitero;
- obbligo per chi si rechi a visitare le tombe dei propri congiunti di limitare la permanenza all'interno del cimitero entro i 30 minuti;

AUTORIZZA

fino a revoca o modifica della presente ordinanza e comunque non oltre la riapertura delle celebrazioni liturgiche ai fedeli nelle Chiese, l'utilizzo da parte dei parroci della Vicaria di Gualdo Tadino della chiesa interna al Cimitero di San Facondino per lo svolgimento delle cerimonie funebri, così come previste dalla circolare del Ministero dell'Interno e dalle indicazioni del Prefetto di Perugia.

Le cerimonie funebri dovranno effettuarsi, di norma, all'aperto, quindi all'esterno della Chiesa e, solo in caso di pioggia, potranno effettuarsi all'interno della stessa con obbligo a carico del parroco della parrocchia celebrante di far procedere all'immediata successiva sanificazione.

Per le cerimonie funebri che si svolgeranno all'interno del cimitero è prevista la partecipazione esclusiva di congiunti fino ad un massimo di 15 persone e rispetto del distanziamento sociale disposto dalle normative nazionali e regionali, distanza minima di un metro, sia all'esterno che all'interno della Chiesa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
- Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
- ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)